

# LA “NUOVA” MISCELAZIONE FA DIVENTARE “VECCHIE” LE AUTORIZZAZIONI

D.LGS. **205/2010**: DALLE **NOVITÀ** INTRODOTTE IN RELAZIONE  
AL **DIVIETO** DI MISCELAZIONE DEI **RIFIUTI**  
ALLA NECESSITÀ DI **INTEGRARE** LE AUTORIZZAZIONI ESISTENTI

di Daniele Carissimi\*

**T**ra le più rilevanti novità introdotte dal D.Lgs. 205 del 2010 si può annoverare quella che ha investito il divieto/operazione di miscelazione di cui all'art. 187 del Testo Unico Ambientale.

Prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, l'art. 187 riproduceva pedissequamente quanto disposto in precedenza dall'art. 9 del D.Lgs. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi) che poneva i seguenti divieti:

- il divieto di miscelare rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi appartenenti a categorie diverse tra le 40 di cui all'Allegato G, Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- il divieto di miscelare rifiuti pericolosi, a prescindere dalla categoria di appartenenza, con i rifiuti non pericolosi.

Lo stesso articolo prevedeva, tuttavia, possibili deroghe concesse nell'atto autorizzatorio, sempre che non si arrecasse pericolo alla salute umana o pregiudizio all'ambiente.

Alla luce del vecchio art. 187 quindi, rilevavano le c.d. “categorie” di rifiuti, per tali dovendosi intendere le “categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti” di cui all'(ex) Allegato G del Codice dell'Ambiente, in cui vi erano elencate 40 categorie di rifiuti pericolosi (al riguardo, si ritiene utile ricordare, che le “categorie” dovevano ritenersi distinte e diverse dai “codici CER”, e che solo i rifiuti appartenenti alla medesima categoria, anche aventi codici differenti, tra le 40 indicate al sopra citato Allegato G potevano essere miscelati tra loro).

L'art. 15 del D.Lgs. 205/2010 ha sostituito interamente l'art. 187, sicché oggi esso dispone che:

*“1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.*

*2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, a condizione che:*

*a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;*



b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn)".

Le novità sostanziali sono, dunque, le seguenti:

- il venir meno del riferimento alle categorie di cui all'Allegato G;
- il nuovo adottato riferimento alle "caratteristiche di pericolosità";
- l'inserimento della "diluizione" di sostanze pericolose quale operazione di miscelazione;
- l'aumento delle condizioni sulla base delle quali può essere concessa l'autorizzazione in deroga.

Per opera dell'introduzione del D.Lgs. 205/2010, pertanto, cambia integralmente il presupposto utile a stabilire quali rifiuti si possono miscelare senza necessità di autorizzazione, dovendosi fare riferimento alle sole caratteristiche di pericolo. Ai fini della presente trattazione si ritiene utile ricordare che il nuovo art. 184 riconduce la pericolosità o meno di un rifiuto alle sole caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I, essendo stati abrogati, peraltro, gli allegati G ("Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti") e H ("Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I") del Codice dell'Ambiente.

In secondo luogo, vengono aggiunte ulteriori condizioni sulla base delle quali le autorità potranno autorizzare la miscelazione in deroga al divieto di cui al comma 1 e nello specifico quando:

- a. siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto - tale criterio risulta essere il medesimo di quello previgente, essendo cambiato solo il riferimento normativo. In particolare modo si segnala che il rinvio all'art. 177, comma 4, rimanda alla modalità con cui devono essere gestiti i rifiuti e vale a dire "senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente."
- b. l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 - tale condizione aggiunge il presupposto dell'ottenimento e vigenza di un'autorizzazione alla gestione di un impianto, quale elemento necessario per poter ottenere l'ulteriore autorizzazione alla miscelazione di rifiuti.

c. l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn) - il nuovo articolo 187 aggiunge un'ulteriore cautela ambientale e quella secondo la quale la miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili, che, in virtù del rinvio all'art. 183, comma 1, lettera nn) - il quale a sua volta rinvia all'art. 5, comma 1, lett. l ter) - sono definite come "la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale,





*purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;  
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.”*

Atteso tutto quanto fin qui illustrato risulta evidente che, alla luce della nuova normativa, si pone un problema di aggiornamento delle autorizzazioni.

A tal proposito è opportuno ricordare in questa sede che la miscelazione, laddove rientrante nelle ipotesi di cui al comma 2 – e vale a dire quelle in deroga al divieto di cui al primo comma - non essendo un'operazione di smaltimento o recupero codificata esplicitamente con una sigla D o R, è stata, nel passato, disciplinata dagli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni nei modi più disparati: da alcune viene ricondotta al D9, da altri al D13 o al D14, e da altri ancora a nessuna D (o R), a seconda della destinazione del rifiuto miscelato. In altri termini, ogni Ente ha autorizzato la miscelazione con modalità differenti, tenendo tuttavia presente il riferimento sulla base del quale veniva vietata la miscelazione (e di conseguenza sulla base del quale veniva concessa l'autorizzazione in deroga), e vale a dire le categorie di rifiuti pericolosi.

Tali categorie, tuttavia, ad oggi non esistono più, e diverso risulta il riferimento sulla base del quale viene vietata/concessa la miscelazione. Gli operatori – nonché gli Enti autorizzanti - si trovano pertanto ad oggi nella necessità di conformarsi ai nuovi criteri, in considerazione, peraltro, delle gravi responsabilità che conseguono alla violazione di quanto prescritto dall'art. 187 (Art. 256, 5 co., *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi*).

Si ritiene quindi opportuno – se non necessario - che tutti gli operatori si facciano parte diligente del rapporto autorizzatorio instaurato con l'ente competente, e si confrontino con gli stessi, al fine di verificare se sia necessario o meno adeguare (e in che modo) le proprie autorizzazioni.

*\*Ambiente Legale s.r.l.*

PIACENZAEXPO

# GEO FLUID

## Drilling & Foundations

19<sup>a</sup> Mostra Internazionale delle Tecnologie ed Attrezzature per la Ricerca, Estrazione e Trasporto dei Fluidi Sotterranei

**Piacenza**

**3 - 6 Ottobre 2012**



Macchine ed attrezzature per indagini geognostiche e geotecniche, fondazioni speciali



Macchine per la perforazione guidata, trivellazione orizzontale, perforazioni direzionali, macchine spingitubo e microtunneling



Macchine, attrezzature e strumentazioni per la costruzione di gallerie



Strumentazioni ed attrezzature per analisi, monitoraggio ambientale, bonifica dei terreni, idrogeologia e difesa del suolo



[www.geofluid.it](http://www.geofluid.it)